

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2002117**
Data: **23/03/2017**

Oggetto: **“spesometro” annuale: ultimo invio anno 2016**
Allegati: **NO**

“SPESOMETRO” ANNUALE: ULTIMO INVIO ANNO 2016

Gentile Associato,

si ritiene opportuno, preliminarmente, fare una breve premessa sui nuovi adempimenti in materia di Iva previsti a partire dall'anno 2017.

Come noto, l'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, istitutivo del c.d. “Spesometro”, ha subito profonde modificazioni a seguito delle riforme introdotte dal D.L. n. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225.

L'art. 4 del D.L. in esame modifica l'art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevedendo l'obbligo di comunicare i **dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “Spesometro”), prima previsto in forma annuale, con cadenza trimestrale entro il 2° mese successivo al trimestre di competenza.** Si tratta dell'elenco clienti e fornitori (“spesometro”) da comunicare in **forma analitica** in quanto viene richiesto il dettaglio di ogni singola fattura (vedi ns. Circolare Fisco prot. n. 2008816 del 07/12/16).

In sede di conversione del citato D.L. n. 193/2016 era stato previsto il differimento del termine per l'invio dei dati relativi al secondo trimestre anziché al 31.08 al 16 settembre di ogni anno. Inoltre **solo per il primo anno di applicazione (2017)** la comunicazione relativa al **primo semestre** (e non ai primi due trimestri distinti) era prevista **entro il 25 luglio 2017.**

Il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (c.d. Milleproroghe), convertito con Legge n. 19 del 27.02.2017, ha introdotto delle nuove disposizioni in termini di invio del c.d. “spesometro” trimestrale prevedendo, per il solo anno 2017, solo **due invii con scadenza semestrale.** Pertanto, la nuova comunicazione Iva trimestrale di tutte le fatture emesse e ricevute, **per il solo anno 2017**, seguirà le seguenti scadenze:

- “spesometro” 2017 **primo semestre:** invio entro 16 settembre 2017;
- “spesometro” 2017 **secondo semestre:** invio entro 28 febbraio 2018.

Ricordiamo che, relativamente al secondo nuovo adempimento introdotto dall'art 4 del D.L. n. 193/2016 inerente la **Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**, permane l'obbligo di invio nei termini ordinari previsti (vedi ns. Circolare Fisco prot. n. 2008816 del 07/12/16).

Fatta questa breve premessa, sempre nel 2017 rimane in essere l'adempimento relativo all'ultimo invio del c.d. “Spesometro” annuale relativo all'anno 2016, mediante il modello di comunicazione polivalente, le cui scadenze saranno le seguenti:

- a)** entro il **10 aprile 2017** per i soggetti che liquidano l'IVA con cadenza mensile;
- b)** entro il **20 aprile 2017** per i soggetti che liquidano l'IVA con cadenza trimestrale.

Per le sole operazioni per le quali **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura**, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600,00, comprensivo dell'IVA.

Tale obbligo sussiste anche per i **commercianti al minuto** e le **agenzie viaggi** per i quali, negli anni precedenti, erano state previste agevolazioni (ad oggi non ancora pervenuta per l'anno 2016). **Tali soggetti avranno, pertanto, l'obbligo di comunicare tutte le operazioni fatturate al pari degli altri contribuenti.**

Ricordiamo che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (esempio scontrino o ricevuta fiscale) determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione.


Evidenziamo, inoltre, che si è in attesa di un eventuale Provvedimento inerente l'esonero dalla presentazione del modello polivalente da parte **delle amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, co. 2, L. n. 196/2009 nonché da parte delle **amministrazioni autonome** così come previsto dai precedenti provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2015 e del 6 aprile 2016 che ne avevano previsto l'esclusione per gli anni 2014 e 2015. Ad oggi, per l'anno 2016, tale esclusione non è ancora stata concessa.




Si precisa che le istruzioni al modello includono tra le operazioni da comunicare, come per le annualità precedenti, anche i seguenti corrispettivi:

- “corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;
- fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
- corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.”

I soggetti che hanno optato per il **regime forfetario (ex L. n. 398/91)**, ancorché non obbligati alla registrazione delle fatture, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi “direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta” (vedi Nota n. 9366/2014 dell'Agenzia delle Entrate).

Si riepilogano, in sintesi, i principali aspetti di maggior interesse:





La periodicità di liquidazione iva, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, deve essere verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

Per quanto riguarda le operazioni incluse si evidenzia che **rientrano** nello spesometro **anche** le **operazioni soggette**:

- a **reverse charge**, per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura;
- **allo split payment** (art. 17-ter D.p.r. n. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario.

Si ritiene opportuno, in questa sede, fornire un elenco esemplificativo delle operazioni da comunicare e da escludere:

OPERAZIONE	INCLUSIONE IN SPESOMETRO
Operazioni imponibili al 4%, 10%, 22% (anche in reverse charge).	SI
Operazioni con applicazione dello "split payment" (art. 17-ter D.P.R. 633/72)	SI
Regime del margine, al netto della quota FC IVA (Art. 36, D.Lgs. 23.02.1995, n. 41)	SI
Autofattura per acquisto da produttore agricolo con percentuali di compensazione	SI
Autoconsumo (Art. 2 comma 2 n. 5 D.P.R. 633/72)	SI
Operazioni esenti (Art. 10 D.P.R. 633/72) N.B. escluse le operazioni esenti relative a operazioni finanziarie	SI
Importazioni	NO
Esportazioni (NI Art. 8 comma 1 lett. a) e b))	NO
Acquisti e cessioni intracomunitarie (NI Art. 39 e 41 D.L. 331/93)	NO
Operazioni imponibili in reverse charge e autofatture emesse a seguito di un acquisto da un soggetto non residente (Art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72)	SI
Cessioni interne nelle triangolazioni comunitarie (NI Art. 58, D.L. 331/93)	SI
ESPORTATORE ABITUALE che utilizza il "plafond" (NI Art. 8 comma 1 lett. c))	SI
Acquisti da non residenti (NI Art. 38quater)	SI
Operazioni non imponibili verso la Repubblica di San Marino (NI Art. 71) e verso Città del Vaticano (NI Art. 72)	SI
Servizi internazionali (NI Art. 9)	SI
Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti Black list.	SI N.B.: In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito della soppressione dell'obbligo di invio delle c.d. "Comunicazioni Black List" a partire dall'anno 2016.
Operazioni escluse dalla base imponibile. (Art. 15, D.P.R. 633/72)	NO

Operazioni Fuori Campo IVA per carenza del requisito soggettivo, oggettivo o territoriale	NO
Passaggi interni tra contabilità	NO
Cessioni gratuite di beni che non formano oggetto dell'attività di valore < 25,83 (FC IVA)	NO
Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa. Art. 13, D.P.R. 633/72	SI
Operazioni relative a particolari settori (commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato) e cessione di prodotti editoriali (Art. 74 comma 1 e 2, D.P.R. 633/72)	NO
Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA senza che vi sia estrazione	NO
Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva con estrazione.	SI

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Operazioni UE

Le operazioni effettuate o ricevute in ambito UE **non** sono soggette all'obbligo di comunicazione se già oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat¹.

Operazioni extra UE

Le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra UE **non** sono soggette all'obbligo di comunicazione se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni).

Operazioni con soggetti residenti in Paesi black list

Come accennato in tabella riepilogativa, a decorrere dall'anno 2016, è stata soppressa la comunicazione black list. Conseguentemente le operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata **dovrebbero essere incluse nelle Spesometro** seguendo le ordinarie regole di tale modello, escludendo, quindi, le operazioni relative ad importazioni ed esportazioni di beni, già monitorate in Dogana, ed includendo i dati relativi alle prestazioni di servizi.

Operazioni con San Marino

OPERAZIONE	INCLUSIONE IN SPESOMETRO
Acquisti da operatori sammarinesi senza addebito di IVA in fattura (quadro SE - forma analitica) ² . (Art. 17 comma 2 D.P.R. n. 633/72)	Se già compilato quadro SE - NO spesometro
Acquisti da operatori sammarinesi con IVA in fattura.	SI

¹ Relativamente ai modelli Intrastat acquisti intracomunitari di beni e servizi ricordiamo che il D.L. n. 193/2016 ne aveva previsto l'eliminazione a partire dal 2017; tuttavia il decreto "Milleproroghe" ha ripristinato tale adempimento per tutto il 2017.

² La Repubblica di San Marino non è più paese Black list dal 2014. A partire dal 2017 la comunicazione degli acquisti di beni senza Iva da operatori di San Marino è stata soppressa.

MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata indicando i dati in forma:

- **analitica;**
- **aggregata.**

La forma analitica è facoltativa salvo per i seguenti casi per i quali è prevista in forma obbligatoria:

- presenza di operazioni di acquisto da operatori **sammarinesi;**
- presenza di operazioni di acquisto o cessione da e nei confronti di **produttori agricoli di cui all'art. 34, c.6 D.P.R. 633/72;**
- presenza di operazioni di acquisto di beni e servizi legati al **turismo.**

Termini di invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA

Si ribadisce che il termine per l'invio della comunicazione è diversificato fra chi liquida l'IVA con cadenza mensile, rispetto a tutti gli altri soggetti, questi ultimi possono godere di un maggior termine di 10 giorni.

Scadenza

Per l'anno 2017 (ultimo anno di invio del c.d. "Spesometro" annuale) l'invio deve essere effettuato:

- c) entro il 10 aprile 2017**, se il soggetto liquida l'IVA con cadenza mensile;
- d) entro il 20 aprile 2017**, per gli altri soggetti obbligati.

Le istruzioni al modello precisano che la periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO.**

Studio Bondavalli